

Proc. N.° 18064/2011 R.G.L.

ORDINANZA

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 17-5-2011 osserva quanto segue:

il ricorrente, premesso di aver presentato in data 13-10-10 domanda per la partecipazione all'Avviso Pubblico di selezione per istituzione dell'Elenco Unico regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la Regione Campania, unitamente alla documentazione richiesta, deduceva di essere stato illegittimamente valutato non idoneo, e quindi non inserito nell'Elenco Unico Regionale approvato con delibera della G.R. n. 37 del 14-2-11, con provvedimento del 16-2-11, ricevuto il 19-2-11, a causa della mancata allegazione alla domanda della certificazione ex art. 47 DPR 445/2000 richiesta per verificare il possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Rilevato che tale certificazione era stata regolarmente depositata, come risultante dall'elenco dei documenti allegati, e che in ogni caso il responsabile del procedimento avrebbe avuto l'obbligo di verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti, disponendo le necessarie integrazioni, trattandosi di dati desumibili dalla ulteriore documentazione prodotta, chiedeva al Giudice adito ex art. 700, in presenza del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile rappresentato dall'impossibilità di concorrere alle imminenti nomine nella regione, di accertare l'illegittimità del provvedimento di esclusione nonché della delibera di approvazione dell'elenco e di disporre la sua provvisoria ammissione, con vittoria di spese.

Fissata la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva nel merito il rigetto della domanda, stante l'assenza dei requisiti per la concessione di un provvedimento cautelare

Pacifica la giurisdizione, ai fini della concessione di una tutela cautelare si impone a questo giudicante di verificare la sussistenza o meno di due presupposti fondamentali quali la verosimile esistenza del diritto vantato dal ricorrente nonché del pericolo che,

2 copie Es.Proc.

~~2 copie Es. art. 11~~

TRIBUNALE DI NAPOLI

1a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente: *Del Greco*

Spese a carico della parte: GRATIS

Art. 10 L. 11/2/73 n. 533)

Napoli: 25 MAG 2011

Il Cancelliere

in attesa di una tutela azionata in via ordinaria , lo stesso possa essere pregiudicato in modo grave ed irreparabile.

Quanto al periculum in mora va osservato che sussiste in concreto il pericolo che, in attesa della definizione di un giudizio di merito, il mancato inserimento del ricorrente negli elenchi degli idonei determini un danno irreparabile alla sua professionalità in quanto, per un tempo indeterminato, non essendo fissata una data per l'aggiornamento degli elenchi, non avrebbe modo di partecipare alle selezioni per le nomine dei Direttori Generali di Asl ed Aziende Ospedaliere dell'intera regione, di cui alcune di imminente espletamento.

Circa il fumus, all'esito di una cognizione sommaria dei fatti di causa, non risulta comunque fornito alcun elemento che consenta di dubitare del fatto che il ricorrente, come rilevato dalla Commissione esaminatrice, non abbia allegato alla sua domanda la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 .

La copia esibita infatti non reca alcun timbro di ricezione, inoltre si rileva che nell'elenco è riportata al punto 1) la dizione " dichiarazione sostitutiva di certificazione" anziché quella corretta di " dichiarazione sostitutiva di notorietà" che corrisponde all'atto di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Va a questo punto verificato se tale omissione possa ritenersi determinante ai fini di una esclusione dell'istante dalla procedura di selezione o se al contrario tale mancata esibizione sia suscettibile di regolarizzazione successiva.

Ritiene il Giudicante che, specie in tema di autocertificazione, l'esclusione di un partecipante dalla selezione sia possibile solo in presenza di omissioni tassativamente indicate come causa di inammissibilità.

Ebbene dalla lettura dell'avviso di selezione in questione si evince che, mentre a pena di inammissibilità è stato posto un limite temporale alla presentazione delle domande e sono state fissate le modalità di presentazione delle stesse, ai commi da 1 a 3 dell'art. 2, nulla è previsto come sanzione ai commi successivi dello stesso articolo che elencano il contenuto della domanda e la documentazione da allegare ad essa.

In punto di diritto si aggiunga che costituisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, formatosi in materia concorsuale ove tali questioni formali

vengono trattate con particolare rigore, quello secondo cui il delicato bilanciamento tra il dovere dell'amministrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti ad una selezione concorsuale va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale, laddove quest'ultima, determinando un vulnus alla parità di trattamento non deve essere mai consentita, mentre la prima è certamente ammessa in applicazione dell'art. 6, comma 1 lett. b l. 241/90; si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18 l. 241/90, sono acquisiti d'ufficio tutti quei documenti in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni

Nel caso in esame il ricorrente pur avendo allegato il questionario, il curriculum, le schede contenenti i dati attestanti l'esperienza dirigenziale pregressa, tutti atti idonei a provare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico per l'iscrizione negli elenchi, ha ommesso di esibire la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 che ha la sola funzione di autocertificare, previa assunzione delle relative responsabilità penali, la veridicità dei fatti riportati negli altri documenti esibiti.

Dal momento che tale mancanza incide esclusivamente sulla regolarità degli altri documenti esibiti, che una sua allegazione successiva avrebbe solo l'effetto di regolarizzare, senza determinare alcuna aggiunta o integrazione di titoli o requisiti in precedenza non indicati, va ritenuto che l'amministrazione procedente anziché deliberare l'esclusione del ricorrente avrebbe dovuto semplicemente invitarlo a sanare tale irregolarità con l'esibizione della certificazione mancante.

Si aggiunga che il possesso del titolo di studio era già certificato nella dichiarazione ex art. 46 DPR 445/2000, mentre la veridicità dei dati necessari a provare il requisito dell'esperienza dirigenziale, in presenza di incarichi ricevuti da altre pubbliche amministrazioni, si sarebbe potuta verificare d'ufficio, ex art. 18 l. 241/90.

Per le suesposte considerazioni, in presenza di entrambi i requisiti richiesti, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente reso con nota prot. 2011 0122861 del 16-2-2011

Da tale dichiarazione tuttavia non può conseguire automaticamente anche il suo inserimento negli elenchi, che è comunque subordinato alla verifica dell'esistenza dei re-

quisiti richiesti dall'avviso pubblico di selezione, che allo stato la Commissione esaminatrice non risulta abbia compiuto e che, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sarà invece tenuta ad effettuare .

Né è possibile sul punto una pronuncia sostitutiva di questo Giudice, in quanto in ricorso non sono presenti allegazioni sufficienti a richiedere e consentire un tale accertamento, ma solo deduzioni in ordine alla illegittimità del provvedimento di esclusione

Analogamente non sono stati dedotti, né sussistono comunque, validi motivi per dichiarare l'illegittimità della delibera della GR con cui è stato approvato l'elenco degli idonei in cui il ricorrente, se valutato idoneo, potrà essere successivamente inserito.

Ogni ulteriore domanda va pertanto rigettata

La condanna al pagamento di metà delle spese di giudizio segue la soccombenza parziale; sussistono giusti motivi , tenuto conto della qualità delle parti e della natura della controversia, per compensare la restante metà

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Nardone Franco nei confronti della Regione Campania con atto depositato l'8-4-11 :

- a) Dichiarare l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente reso con nota prot. 2011 0122861 del 16-2-2011 ;
- b) rigetta le ulteriori domande;
- c) condanna la Regione convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 600,00 per diritti ed onorari ;
- d) compensa la restante metà delle spese

Napoli, 19-5-11

Il Giudice Unico del Lavoro
d.ssa Mirena d'Orlando

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT... IN CANCELLERIA

24 MAG. 2011

Oggi

IL CANCELLIERE

d.ssa MIRENA D'ORLANDO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di
concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a
richiesta del.....

Napoli,

IL CANCELLIERE

V° per autentica

Napoli.....

25 MAG. 2011

Il Cancelliere

Si notificò a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
della GIUNTA REGIONALE legale rapp. Te p-T.

Via S. Lucia - NAPOLI

NEL CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
to Uff. Giud. ha notificato l'adesione allo ed esso
destinazione incassando consegna di copia a mani
dell'impiegato addetto alla sezione Cont. am.
Cascone Maria Fortuna

MA

25 MAG 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca